



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 30

del Consiglio comunale

Adunanza **URGENTE** di prima convocazione  
Seduta pubblica

**OGGETTO:** Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune per l'anno 2021 al soggetto tenuto al pagamento anche alla luce della normativa Covid 19 e ai fondi di cui all'106 e dall'articolo 112 bis, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventisette** del mese di **luglio**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Bangoni Arianna - Consigliere Comunale
4. Casadio Davide - Consigliere Comunale
5. Cecco Alice - Consigliere Comunale
6. Cecco Claudio - Consigliere Comunale
7. Cecco Denis - Consigliere Comunale
8. Fontana Alessio - Consigliere Comunale
9. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
10. Loss Lorenzo - Consigliere Comunale
11. Pomare' Diana - Consigliere Comunale
12. Stefani Andreina - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Taufer Jessica - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto "trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata" tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società "in house" Azienda Ambiente srl.;
- a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso.

Richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 aventi ad oggetto:

- delibera nr. 2 "Preso d'atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti";
- delibera nr. 3 "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147".

Richiamato in particolare il dispositivo di cui al punto 13 della deliberazione nr. 26/2015 della Comunità di Primiero che testualmente recita: "Di dare atto che i Comuni potranno deliberare in relazione all'art.14 del Regolamento per l'applicazione della TARI trasmettendo i relativi provvedimenti alla Comunità entro due mesi dall'adozione del presente atto, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio da parte di Azienda Ambiente srl".

Rilevato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Il gettito derivante dall'applicazione della tariffa deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerato che

- il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
- il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.

Dato atto che con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999. In particolare, l'art. 6 della citata deliberazione disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; si da atto inoltre che attualmente non sono operanti nel territorio della Provincia di Trento, gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs. 152/2006 e pertanto la Comunità di Primiero svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Anche nel corso del 2020 ARERA ha emanato specifici provvedimenti in materia di tariffa sui rifiuti sia per quanto concerne la determinazione delle tariffe che la redazione dei Piani finanziari. Nello specifico si tratta:

- della delibera n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- della determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- della delibera n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutele degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- della determinazione n. 238 del 23 giugno 2020 che prevede, tra l'altro, modifiche da poter apportare al PEF per i costi legati all'emergenza sanitaria in atto da COVID-19.

Anche il legislatore, sia nazionale che provinciale, nel contesto della normativa e dei provvedimenti assunti negli ultimi mesi a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ha introdotto delle disposizioni di carattere eccezionale che vanno ad incidere, sulla disciplina della tariffa rifiuti, sulle modalità e sui tempi di approvazione delle tariffe e del Piano finanziario.

Il comma 683 della L. 147/2013 testualmente dispone che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”. Anche il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Rilevato che IFEL – Fondazione ANCI, con nota di chiarimento di data 24 aprile 2020, in risposta ai quesiti posti da numerosi Comuni, si è espressa con riferimento alla possibilità di introdurre

riduzioni di tariffe a seguito dell'emergenza Covid-19, ricordando ai Comuni la facoltà consentita dal comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

In relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. ARERA ha stabilito che "...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno – in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio". Ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per gli anni 2020 e 2021, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", trovano applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Sempre IFEL – Fondazione ANCI, con nota di approfondimento del 31.5.2020 aveva chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, quanto segue:

- tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre, con l'apposito regolamento, riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;
- appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA;
- si ritiene, in proposito, che in questa fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (entrate proprie e trasferimenti statali per covid), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali.

Considerato che nel nuovo regolamento riguardante la tassa sui rifiuti, approvato dalla Comunità di Primiero con Atto del Commissario n. 38, dd. 28.04.2021, avente ad oggetto: "Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche", all'art. 14 riferito alla sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento, è stato esplicitamente previsto al comma 3 che: "Il Comune per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, con deliberazione del Consiglio Comunale, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore. La copertura delle riduzioni e esenzioni di cui ai precedenti commi è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio."

Si tratta di riduzioni/sostituzioni che rientrano fra quelle per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Con atto del Commissario della Comunità di Primiero n. 56, dd. 28.06.2021 recante "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Validazione piani finanziari e approvazione

tariffa rifiuti (TARI) per l'anno 2021" è stata approvata la tariffa rifiuti per l'anno 2021, confermando le tariffe già in vigore per l'anno 2020.

Per il corrente anno, nonostante l'incertezza del quadro normativo e tenuto conto dell'attuale situazione economica generale dove:

- la quasi totalità dei nuclei familiari di Canal San Bovo è stata interessata da un calo di reddito (sospensione economica delle proprie attività, perdita del lavoro, cassa integrazione, mancati introiti da affitti e locazioni ecc.), provocando inoltre reazioni a catena sulla flessione dei consumi e sulla domanda di servizi, con impatto sulla totalità dell'economia del territorio;
- gran parte delle imprese, attività commerciali, ristoranti, ecc. non hanno lavorato nel periodo nella stagione invernale 2020-2021 e nella primavera del corrente anno sono ancora presenti le restrizioni governative per la normale apertura delle stesse con enormi difficoltà economiche legate anche ai contenuti aiuti corrisposti per sostenerle,

il Comune di Canal San Bovo intende comunque definire le riduzioni previste dall'art.14 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) per il corrente anno mediante sostituzione all'utenza;

Pertanto, sulla base del quadro normativo e interpretativo sopra delineato, del citato dettato regolamentare e dell'obiettivo strategico ed operativo inseriti nel DUP, per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti negativi sulle attività economiche, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato con decreto n° 38 del 28.04.2021 del Commissario Straordinario della Comunità di Primiero, si propone la sostituzione del Comune nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa alle utenze domestiche individuate dall'art. 10 comma 6 del regolamento succitato nella misura del 100% della sola parte fissa della tariffa; per le utenze non domestiche anche a carattere stagionale descritte dall'art. 11 comma 1 del regolamento succitato, si propone la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo, della sola parte fissa della tariffa ,per le categorie economiche e nella misura descritte nella tabella successiva:

ATTIVITÀ	RIDUZIONI %
Alberghi con ristorante	50
Alberghi con ristorante stagionale	50
Alberghi senza ristorante	50
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	30
Bar, caffè, pasticceria annuale e stagionale	50
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50
Negozi, fiorerie	30
Plurilicenze alimentari	50
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie annuale e stagionale	50

La sostituzione proposta è coerente con la necessità di tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze sia domestiche che non domestiche interessate da tali provvedimenti e a seguito del blocco della mobilità della popolazione (lockdown), che ha interessato anche le utenze non domestiche non soggette a provvedimenti di sospensione delle attività. Il blocco della popolazione nel periodo invernale/primaverile, stagioni interessate da un consistente afflusso turistico, ha impattato infatti anche su tutte quelle attività che, nonostante non fossero state sospese, non hanno potuto lavorare con il turismo tipico della stagione. Peraltro il distanziamento

sociale, ancora in vigore, impatta su tutte quelle attività commerciali che, per la particolare funzione aggregativa, sociale e ricreativa, hanno dovuto imporre limiti quantitativi alla rispettiva clientela.

La sostituzione proposta, a favore delle utenze domestiche, è in linea con l'art. 3.5 della deliberazione ARERA, prevedendo di introdurre condizioni di migliore favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, nonché è in linea con l'art. 14 del Regolamento per la Disciplina della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti. L'agevolazione proposta è estesa alle utenze domestiche di cui all'art.10 comma 6, del regolamento, e non solo ai nuclei familiari in condizioni di estremo disagio.

Le sostituzioni previste dalla presente delibera cumulabili con le riduzioni previste dal Regolamento per la Disciplina della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti non possono comunque superare il totale della tariffa dovuta ai sensi dell'art. 13 (Agevolazioni) del medesimo Regolamento.

Le predette sostituzioni comportano un costo a carico del Comune stimato in Euro 40.500,00 importo iscritto nel bilancio di previsione 2021/2023 con delibera consiliare n° 20 del 25.05.2021;

La copertura di tale minore gettito di entrata è garantita mediante applicazione al bilancio di previsione di una corrispondente quota delle risorse di parte corrente disponibili.

Le sostituzioni proposte rientrano fra quelle cosiddette "straordinarie", previste nel regolamento sulla tariffa dei rifiuti e consentite dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013; sostituzioni per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

La relativa spesa corrente per tali sostituzioni da iscriverne a bilancio rientra a tutti gli effetti fra le spese richiamate dal citato art. 109 del DL 18/2020, in quanto concernente ad agevolazioni dovute a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19.

Dato atto che la riduzione tariffaria di cui sopra dell'importo complessivo presunto di € 40.500,00 è finanziata con l'applicazione di avanzo vincolato a seguito approvazione del rendiconto anno 2020 approvato con delibera n. 19 dd. 25.05.2021, lo stesso avanzo è stato generato dalle seguenti risorse erogate dalla sto nell'anno 2020 nell'ambito dei fondi per che sono :

- per € 13.332,76 Assegnazione fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 agevolazioni TARI massima consentita per l'anno 2020 fissata dallo Stato -;
- per € 21.502,00 Assegnazione ai comuni trentini delle risorse previste dall'articolo 112 bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (delibera PAT n. 2302/2020);
- per € 5.665,24 risorse proprie di tipo corrente.

Anche IFEL, nella citata nota del 24 aprile, giunge alla conclusione che le riduzioni delle tariffe TARI, rivolte a specifiche categorie colpite dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 10 dd. 09/03/2020 con la quale si approvavano le agevolazioni ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani TARI per l'anno 2020 e ritenuto di confermare tali riduzioni anche per l'anno 2021;

Visto il regolamento concessione contributi – piano famiglia: tariffe ed interventi economici, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dd. 25.05.2021, in particolare in particolare l'art. 4 “tariffa per il servizio integrato per la gestione dei rifiuti - sostituzione del comune al soggetto tenuto al pagamento” che autorizza le riduzioni previste dall’art. 14 del ”Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche”;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

Visto l’art. 21 della LP 13/5/2020 n. 3.

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui rifiuti.

Visto il DL. n. 18 dd. 17/2//2020 convertito con la legge 24/4/2020 n. 27.

Visto il DL. n. 34 dd. 19/5/2020.

Vista la nota IFEL dd. 24/4/2020.

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile dell’area Finanza/Entrate, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area Finanza/Entrate, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed art. 4 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30.11.2017;

Votazione palese per alzata di mano: favorevoli 11 , contrari 0 , astenuti 0 su numero 11 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti:
  - a. la sostituzione del Comune, per il solo anno 2021, nel pagamento dell’importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze domestiche così come individuate dall’art. 10 comma 6 del regolamento succitato nella misura del 100% della sola parte fissa della tariffa;
  - b. la sostituzione del Comune, per il solo anno 2021, nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa – quota fissa - per le utenze non domestiche anche a carattere stagionale relativamente alle categorie economiche e nella misura descritte nella tabella successiva:

ATTIVITÀ	RIDUZIONE %
Alberghi con ristorante	50
Alberghi con ristorante stagionale	50
Alberghi senza ristorante	50
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	30
Bar, caffè, pasticceria annuale e stagionale	50
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50
Negozi, fiorerie	30
Plurilicenze alimentari	50
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie annuale e stagionale	50

2. Di approvare, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti **sostituzioni totali** del Comune per l'anno 2021 ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
- ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura **del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile;**
  - ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura **del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile;**
3. Di approvare, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, modificato con Atto del Commissario straordinario della Comunità di Primiero n° 38 del 28 aprile 2021, le seguenti **sostituzioni** del Comune per l'anno 2021 ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) **nella misura fissa di euro 120,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
  - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza **nella misura fissa di euro 120,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;



- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, **nella misura del 20% della parte fissa della tariffa;**

4. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimenti, stimata in Euro 40.500,00, al seguente capitolo del bilancio di previsione 2021 – 2023:

CAPITOLO	VOCE	IMPORTO	ESERCIZIO ESIGIBILITA'
11158/1	TRASFERIMENTO RISTORI SPECIFICI DI SPESA - COVID PER RIDUZIONE TARIFFE TARI	40.500,00	2021

E di impegnare e liquidare la somma con successiva delibera di Giunta Comunale;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2021;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0, su numero 11 consiglieri comunali presenti e votanti per alzata di mano, ai sensi dell'art.183 del Codice degli Enti Locali, vista la necessità e l'urgenza di attivare la riduzione tariffaria di cui sopra ;
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. della L.P. 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, quinto comma, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **29/07/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **08/08/2021**.

Canal San Bovo, lì 29/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 29/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **27.07.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

**Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune per l'anno 2021 al soggetto tenuto al pagamento anche alla luce della normativa Covid 19 e ai fondi di cui all'106 e dall'articolo 112 bis, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/07/2021

IL RESPONSABILE

*F.to ( Debora Castellaz)*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/07/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 27/07/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*